Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - sanzioni a carico delle persone fisiche e quelle a carico delle società – diversa ratio

Descrizione

Il potere di graduare la pena in ragione della gravità – declinata in concreto – dell'infrazione può travalicare i limiti edittali prescritti dal Regolatore federale, specie allorquando il destinatario del trattamento sanzionatorio è una persona fisica. Diversamente dalle sanzioni irrogate nei confronti dei sodalizi sportivi, specie con riguardo a quelle consistenti nell'attribuzione di *"punti negativi"* in classifica, là dove è l'esigenza primaria di presidiare la regolarità delle competizioni a rendere quanto mai opportuno – salvo casi eccezionali (CFA, Sez. I, n. 129/2023-2024) – che il giudice eserciti il suo potere discrezionale entro il perimetro sanzionatorio segnato dai limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025), le pene che hanno come destinataria una persona fisica, proprio perché connotate da finalità essenzialmente retributive ma anche di tipo generalpreventivo, devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione nonché della personalità dell'agente, desumibile da molteplici indicatori, come l'intensità del dolo, il grado della colpa, l'eventuale recidiva, il comportamento *post factum* (CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0017/CFA/2025-2026/E

Presidente

Torsello

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 12 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0017 CFA del 7 agosto 2025 (PF-Sig. Emanuele Agnello)